

Nobiltà

**Rivista di Araldica, Genealogia,
Ordini Cavallereschi**

PUBBLICAZIONE BIMESTRALE

Direttore Responsabile - Fondatore: Pier Felice degli Uberti

Direzione:

Piazza Caiazzo, 2 - 20124 Milano Mi

Redazione:

Via C. Battisti, 3 - 40123 Bologna Bo, tel. ++39.051.236717 - fax ++39.051.271124

iagi@iol.it

Amministrazione:

Via Mameli, 44 - 15033 Casale Monferrato Al



LO STEMMA COME MEZZO DI IDENTIFICAZIONE

L'accesso al giudice ordinario è da considerarsi uno strumento valido ed attuale per la tutela dello stemma nel nostro ordinamento repubblicano. Possiamo osservare che durante il Regno d'Italia lo stemma era usato anche da famiglie non nobili¹, costituendo un abituale mezzo di identificazione e proprio in riferimento a questa sua precisa funzione identificativa deve essere ancora oggi considerato come bene meritevole di tutela; bene di carattere immateriale², che non va confuso con il corrispondente diritto sulla cosa materiale su cui può essere eventualmente riprodotto. Nella nostra epoca lo stemma può reputarsi come il principale segno figurativo della persona, diretto ad individuare la persona medesima fornendo di essa un emblema visivo: un emblema che fornisce un elemento idoneo a costituire un abituale mezzo di riferimento e richiamo della persona stessa³. Difatti la funzione dello stemma era ed è proprio quella di identificare l'individuo come appartenente ad una determinata stirpe; esso infatti si affianca al cognome nella funzione identificativa della persona e nel caso di omonimia contribuisce senza ombra di dubbio a precisare l'appartenenza di quella medesima persona ad una determinata famiglia. Ricordiamo che lo stemma è identificativo oltre che della persona anche della nazione, di una regione, di una provincia, di un comune, di un gruppo politico, e in alcuni casi anche di una associazione. È ovvio quindi che la sua tutela rientri pertanto nella tutela dei segni distintivi della persona, come il nome o lo pseudonimo. Questi segni distintivi servono a distinguere le persone

¹ Le famiglie di distinta civiltà o cittadinanza.

² Interessante concetto particolarmente attuale in Gran Bretagna quando viene riferito oltre che agli stemmi anche ai superstiti relitti feudali (*Lordships of the Manor e Scottish Baronies*).

³ DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1961, p. 169.

nell'ambito sociale, ad agevolarne la loro identificazione, a facilitare quella proiezione sociale dell'individuo che l'ordinamento giuridico vuole proteggere con gli artt. 6-9 codice civile⁴.

Il diritto all'identità personale è un diritto della personalità, innato ed essenziale. Tale diritto, di portata generale, si specifica e si concretizza nel diritto ai segni distintivi personali. La possibilità di identificazione del soggetto può attuarsi con l'indicazione non solo del nome o dello pseudonimo, ma anche con l'indicazione di elementi diversi, attinenti alla sua individualità come la paternità, la maternità, i caratteri fisici, morali, culturali, religiosi, politici, il luogo e la data di nascita, la professione, la residenza. Tra tali segni distintivi secondari rientra lo stemma⁵, come segno visivo di immediata identificazione. Ad ogni persona, infatti, come unità della vita sociale e giuridica, deve essere riconosciuto l'interesse ad affermarsi non soltanto e semplicemente come persona, ma come quella persona che è realmente, come discendente da determinate persone, come membro di una determinata famiglia, o come appartenente ad un determinato gruppo sociale, o associativo. Lo stemma, quindi, deve essere tutelato dall'ordinamento alla stregua del nome e, se l'individuo ha il potere esclusivo di usare il proprio nome, ha conseguentemente il potere esclusivo di usare il proprio stemma di famiglia. A tale potere corrisponde nei terzi un obbligo di rispetto: i terzi devono astenersi

⁴ Art. 6 Diritto al nome

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

Art. 7 Tutela del diritto al nome

La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni (2563). L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

Art. 8 Tutela del nome per ragioni familiari

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

Art. 9 Tutela dello pseudonimo

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7.

⁵ La giurisprudenza emessa dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. I, 13 luglio 1971, n. 2242) in tema di tutela dello stemma, ha confermato che: "si può consentire alla tesi della configurazione dello stemma come un segno distintivo della personalità", tuttavia "si deve precisare che trattasi di un segno secondario, il quale non riceve una tutela in norme che ad esso appositamente si riferiscano, ma può solo ritenersi garantito in modo generico".

dal contrastarlo negandolo e, soprattutto, devono astenersi dall'usarlo indebitamente come proprio. In riferimento a tale ultimo aspetto, secondo illustre dottrina (De Cupis, Pezzana, Mistruzzi di Frisinga), il titolare dello stemma può esigere anche giudizialmente che gli altri soggetti si astengano dall'usare il suo stemma per designare individui diversi da lui stesso o dagli altri suoi familiari legittimi titolari dello stemma medesimo: pertanto il diritto allo stemma, essendo analogo a quello che si ha sul proprio cognome, deve ritenersi soggetto alla tutelabilità giudiziale con l'esperimento delle azioni di reclamo e di usurpazione.

Certamente lo stemma non è di per sé elemento sufficiente all'identificazione della persona, ma, come segno indicativo della sua posizione familiare, concorre direttamente alla sua precisa identificazione. Si verifica, quindi, nel caso di usurpazione, una confusione familiare, cui corrisponde un pregiudizio. Riprendendo quanto scritto da De Cupis (op. cit., p. 43) in materia di segni distintivi personali, costituisce un pregiudizio, per chi appartiene ad una determinata famiglia o gruppo sociale, il fatto che per effetto dell'usurpazione dello stemma si ingeneri nella società una falsa opinione sull'appartenenza, alla stessa famiglia o gruppo sociale, di un soggetto del tutto estraneo ad essa; contro tale usurpazione può farsi valere il proprio potere d'uso esclusivo. Ogni membro di una determinata famiglia o gruppo sociale, partecipa dell'importanza e della tradizione propria di questa, sensibile agli intimi, peculiari valori morali che la medesima racchiude, è giustamente geloso di una distinzione che riguarda solamente lui e gli altri veri membri della stessa famiglia o gruppo sociale; ed in conseguenza ha un interesse, giuridicamente tutelato, a che nessun soggetto estraneo, mediante l'usurpazione dello stemma, figuri appartenere alla sua famiglia o al proprio gruppo sociale. L'estraneo, infatti, attraverso tale usurpazione, si appropria indebitamente di quel patrimonio di tradizioni e di valori che corrisponde ed appartiene alla famiglia legittima titolare dello stemma o ai membri di quel determinato gruppo sociale, per l'ingenerarsi di una falsa opinione sulla comune discendenza o appartenenza. Che lo stemma racchiuda in sé questo patrimonio di tradizioni e di valori socialmente apprezzabili è dimostrato dal fatto stesso dell'eventuale usurpazione.

In sede giudiziaria la vittima dell'usurpazione, provato il diritto alla titolarità ed all'uso esclusivo dello stemma, potrà domandare oltre alla tutela inibitoria - cessazione del fatto lesivo - il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza su uno o più giornali quale forma di *restitutio in integrum*. Questo in analogia a quanto previsto dal codice civile in tema di tutela del nome.

Quindi la garanzia offerta dall'ordinamento giuridico deve intendersi sotto il duplice aspetto della tutela inibitoria e del risarcimento del danno, ciò appunto in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di tutela del nome.

Considerando questi ultimi, possiamo ritenere che mentre per l'inibitoria è sufficiente che l'attore dimostri, oltre all'uso illegittimo del proprio stemma, la possibilità che da ciò gli derivi un pregiudizio economico o soltanto morale, ai fini dell'azione risarcitoria devono sussistere i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'illecito aquiliano, cioè è necessario che sussista il dolo o la colpa di chi usurpa lo stemma altrui, in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 2043 c.c.: sicché non solo è necessaria l'esistenza di un pregiudizio effettivo, ma questo, se non ha carattere patrimoniale (danno solamente morale), è risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c., soltanto ove nella condotta dell'indebito utilizzatore sia configurabile un illecito penalmente sanzionato.

Dunque, lo stemma è da ritenersi tutelato dall'ordinamento qualora dall'altrui indebito uso possa derivare un danno in capo al legittimo titolare, come conseguenza di un illecito di natura penale o di natura civile. Inoltre, allo stemma come proiezione sociale dell'individuo, possono essere applicati i principi espressi dalla Corte di Cassazione in una interessante sentenza (Cass. Civ., sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769) di cui riportiamo la massima: *“l'interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali, ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l'onore o la reputazione, ovvero ledere il nome o l'immagine fisica, deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 della Costituzione in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, ed inoltre tutelabili in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 7 c.c. con riguardo al diritto al nome, con la conseguente esperibilità, contro i suddetti comportamenti, di azione inibitoria e di risarcimento del danno, nonché possibilità di ottenere, ai sensi del secondo comma del citato art. 7, la pubblicazione della sentenza che accolga la domanda”*.

La questione in esame assume considerevole importanza se si valutano i frequenti casi di usurpazione di stemmi araldici al fine di utilizzarli quali marchi di impresa o come insegne pubblicitarie.